

**Il Sole 24 Ore**  
6.6.2015 - p.13

Finanziamenti, fisco soft sulla cessione  
Angelo Busani

La fiscalità della **cessione del credito** derivante da un **contratto di finanziamento** a medio-lungo termine, dopo le modifiche apportate dal Dl 91/2014 (convertito dalla legge 116/2014) al [Dpr 601/1973](#), è assorbita dall' **imposta sostitutiva** dello 0,25% versata all'atto dell' **erogazione** del finanziamento. Ne consegue che: non si paga l'**imposta** di registro dello 0,50% (nei casi in cui, beninteso, la **cessione del credito** non sia in ambito Iva; si è in ambito Iva – e si paga l'**imposta** di registro in misura fissa – quando il **credito** è ceduto in garanzia nell'ambito di una nuova operazione di finanziamento); non si paga l'**imposta** ipotecaria del 2%, che altrimenti andrebbe assolta per annotare i Registri immobiliari (di avvenuta trasmissione del **credito** garantito) l'ipoteca iscritta a garanzia dell'originario finanziamento; non rileva chi sia il soggetto cessionario: se una banca, un'impresa o un privato; non rileva la data del finanziamento a medio-lungo termine da cui deriva il **credito** ceduto, e cioè non rileva che si tratti di un **credito** derivante da un finanziamento stipulato prima o dopo il Dl 91/2014. È Assonime che offre questa interpretazione della normativa introdotta dal Dl 91/2014 nella circolare 19 del 5 giugno 2015; alle medesime conclusioni era già giunta l'Abi nella circolare 9 del 30 ottobre 2014 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 4 novembre 2014). In sostanza, il Dl 91/2014 ha inteso risolvere i dubbi interpretativi che si potevano porre in passato, a fronte del previgente testo della normativa, in quanto le incertezze interpretative avevano l'inevitabile effetto di essere di notevole intralcio all'attingimento di finanziamenti da parte delle imprese: è stata resa, di fatto, irrilevante la verifica dell'esistenza di un nesso di “inerenza” tra il finanziamento e la successiva **cessione del credito**; nesso che, secondo un'interpretazione restrittiva della normativa previgente, era condizione necessaria affinché la **cessione del credito** relativa a un finanziamento a medio-lungo termine potesse beneficiare dell'**imposta sostitutiva** assolta in sede di erogazione del finanziamento (in sostanza, dalla necessità di un tale requisito di “inerenza” discendeva che il beneficio fiscale si applicava solo alle cessioni di **credito** stipulate “a monte” del finanziamento, e cioè per ragioni di garanzia a favore delle banche finanziatrici, ma non a quelle “a valle” del finanziamento stesso, ad esempio per frazionare tra più banche il finanziamento erogato da una sola). Oggi, dunque, ciò che conta è solo che si tratti della **cessione** di un **credito** sorto per effetto della stipula di un contratto di finanziamento il quale, per essere a medio/lungo termine, abbia appunto beneficiato dell'**imposta sostitutiva**. Il chiarimento normativo permette in particolare di considerare ora rientranti nel regime di esenzione dalle imposte indirette altrimenti applicabili non solo le sindacazioni dei finanziamenti (e cioè i contratti di pool stipulati dopo l'erogazione del finanziamento) ma anche i contratti, le formalità e le garanzie relativi alle “retrocessioni” di crediti già cartolarizzati di cui alla

legge 130/1999, provenienti da finanziamenti che abbiano scontato **l'imposta sostitutiva**. Può infatti accadere che il perimetro dei crediti cartolarizzati venga successivamente rettificato, con la restituzione alla banca cedente di alcuni dei crediti che inizialmente erano stati inseriti nel blocco della **cessione**. Prima del Dl 91/2014 poteva invece essere posto in dubbio se l'articolo 6, comma 2 della legge 130/1999 (secondo cui il regime di esenzione dalle ordinarie imposte indirette continua ad applicarsi anche in caso di cartolarizzazione dei crediti derivanti da finanziamenti assoggettati a **imposta sostitutiva**) potesse applicarsi alle successive eventuali "retrocessioni" di alcuni dei crediti cartolarizzati. Per quanto ragioni di ordine sistematico già offrirono spazio per una risposta positiva, ogni dubbio deve ritenersi ora fugato dall'ampia evidenza letterale della modifica che appunto riconduce nel regime di esenzione ogni **cessione di credito** e di contratto relativa a finanziamenti "in **sostitutiva**". © RIPRODUZIONE RISERVATA